



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 2 del 22-01-2018

REGISTRO GENERALE numero 2

COPIA

Oggetto: SISMA 24.08.2016. ORDINANZA DI DIVIETO DI ACCESSO ALL'ULTIMO TRATTO DELLA VIA DELLA VALLE IN LOCALITA' PIEDIPATERNO COSTITUITO DA UN SOLAIO DI CALPESTIO SOVRASTANTE IL FOSSO DI PIEDIPATERNO.

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito del sisma verificatosi in data 24.08.2016 e successivi, si sono registrati danni alle strutture pubbliche e private nel territorio comunale di Vallo di Nera;

VISTA la relazione di sopralluogo redatta dal Tecnico Geom. Andrea Restani in data 19/01/2018, prot. n. 308, che segnala una situazione di particolare criticità sulla strada comunale di Vallo di Nera denominata Via Della Valle, in località Piedipaterno, nell'ultimo tratto costituito da un solaio di calpestio sovrastante il fosso di Piedipaterno, non carrabile, sul quale sono stati rilevati “... *evidenti segni di instabilità strutturale aggravati significativamente dagli eventi sismici dell'agosto 2016 e successivi. In particolare, in alcuni tratti della struttura, realizzata in laterocemento, si sono distaccati gli elementi in laterizio sottostanti caduti nel fosso sottostante. Inoltre, circa in corrispondenza degli elementi in laterizio distaccati, sono presenti fori nella soletta in calcestruzzo sovrastante*”;

CONSIDERATO che la situazione sopradescritta potrebbe comportare una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che il Geom. Andrea Restani, a titolo precauzionale, ha consigliato di adottare un provvedimento urgente di divieto di accesso all'area interessata;

RITENUTO di dover scongiurare situazioni che andrebbero a ledere la pubblica incolumità, anche in previsione di possibili ulteriori scosse di assestamento, vietando l'accesso alla Via Della Valle, in località Piedipaterno, del Comune di Vallo di Nera, nell'ultimo tratto costituito da un solaio di calpestio sovrastante il fosso di Piedipaterno, non carrabile, adiacente alla proprietà identificata al N.C.T. al Foglio 15, particella 210;

VISTO l'articolo 50, comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di

ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze a carattere locale e quindi al fine di prevenire situazioni di possibile rischio per la salute dei cittadini;

VISTO il D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), ed in particolare il disposto dell'art. 7, comma 4, che prevede la sospensione temporanea, con ordinanza del sindaco, della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione;

Fermi restando i vigenti provvedimenti comunali

ORDINA

IL DIVIETO DI ACCESSO ALLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA DELLA VALLE IN LOCALITA' PIEDIPATERNO NELL'ULTIMO TRATTO COSTITUITO DA UN SOLAIO DI CALPESTIO SOVRASTANTE IL FOSCO DI PIEDIPATERNO ADIACENTE ALLA PROPRIETA' IDENTIFICATA AL N.C.T. AL FOGLIO 15, PARTICELLA 210.

DISPONE

Che alla preclusione dell'accesso si provveda con l'apposizione di idonea segnaletica a cura dell'Ufficio Polizia Municipale;

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vallo di Nera, nonché trasmessa:

- Al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Anatolia di Narco;
- All'Ufficio Polizia Municipale
- All'Ufficio Tecnico comunale

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione/notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria competente per territorio ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3, del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, sempre entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, potrà essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, li ventidue gennaio duemiladiciotto.

IL SINDACO

F.to BENEDETTI AGNESE

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 23-01-2018